

**n 1/2023 Ruolo Procedure A.S.**



**Il Tribunale di Milano  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio in data **30.11.2023** in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Sergio Rossetti	Giudice
dott. Luca Gianì	Giudice rel.

nell'ambito del procedimento aperto con sentenza n. 600/2023 del 05.10.2023, pubblicata in data 11.10.2023, Rep. n. 636/2023 dell'11.10.2023, a definizione del procedimento n. 655-2/2023 Ruolo P.U., **dichiarativa dello stato di insolvenza** ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 270/1999 nei confronti di **FIMER S.P.A.** (Codice Fiscale 09286180154 –Partita I.V.A. 01574720510), con sede legale in Milano, via Tortona n. 25,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

-letti gli atti, i documenti e le informative allegate, udita la relazione del Giudice delegato;

-rilevato che FIMER S.P.A. è stata dichiarata insolvente con sentenza di questo Tribunale in data 05-11.10.2023, come in epigrafe, con la quale sono stati nominati Commissari Giudiziali:

l'avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI,  
il dott. EUGENIO D'AMICO;  
il dott. GERARDO LOSITO;

-letta la relazione dei Commissari resa ex art. 28 d.lgs. 270/1999 depositata telematicamente in data 10.11.2023 ed acquisita dalla Cancelleria in data 13.11.2023;

-preso atto del parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, protocollo "*mimit.AOO-PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0353463.21-11-2032*" trasmesso in data 21.11.2023 ed acquisito dalla Cancelleria in data 23.11.2023 con il quale si è espresso favorevolmente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

-rilevato che non sono giunte osservazioni da parte dei creditori;

**OSSERVA**

Giova premettere che:

in data 05.10.2023 il Tribunale intestatario ha dichiarato lo stato di insolvenza di FIMER S.P.A. (di seguito, per brevità FIMER), nominando Giudice Delegato il dott. Luca Gianì e Commissari giudiziali l'avv. Maurizio Ascione Ciccarelli, il dott. Eugenio D'Amico e il dott. Gerardo Losito, attribuendo a questi ultimi la gestione dell'impresa;

come già esposto nella sentenza dichiarativa di insolvenza, prodromica alla A.S., sussistono i requisiti di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 270/1999 per essere sottoposta a liquidazione giudiziale e, stante i parametri dimensionali, ad amministrazione straordinaria e segnatamente:

1. il requisito occupazionale (art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 270/1999) risulta soddisfatto in quanto al 31.12.2021 la società occupava n. 613 dipendenti, al 31.12.2022 n. 404 e al 29.09.2023 n. 354;

2. il requisito dell'indebitamento (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 270/1999) risulta soddisfatto essendo il totale dei debiti superiore ai due terzi sia dell'attivo patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni, atteso che:

- il totale dell'attivo di stato patrimoniale risulta pari ad € 183.263.496;
  - livello di indebitamento pari ad € 225.956.558, oltre a fondi per rischi ed oneri per ulteriori € 146.834.509 rappresentativi questi ultimi di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati;
  - ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni per complessivi € 94.998.568 (senza considerare le variazioni delle rimanenze e le plusvalenze da alienazioni).
- con la predetta sentenza è stata fissata la data del 01.03.2024 per l'udienza di verifica dei crediti.

Con riferimento alla vicenda societaria si consideri che l'attuale FIMER nasce dalla fusione, perfezionatasi nell'anno 2020 di due realtà imprenditoriali e, precisamente, la FIMER S.p.A. "storica" nata nel 1942 e la ABB Asea Brown Boveri Ltd, società da cui FIMER negli anni 2019-2020 ha acquisito il *business* degli inverter solari.

FIMER ha il seguente oggetto sociale: *"progettazione, fabbricazione e vendita di componenti e sistemi di elettronica analogica e digitale per il mercato civile e militare. Il campo di applicazione è quello delle telecomunicazioni, dei trasporti e della generazione di energia. Fanno altresì parte dell'oggetto sociale le attività di ingegneria per la progettazione elettronica, elettrica, meccanica, impiantistica e quella di assistenza tecnica per la conduzione di apparati, sistemi ed impianti; - costruzione e vendita di macchine saldatrici elettriche ed elettroniche e accessori / ricambi, automatiche e non di apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere con attività analoga, affine, o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, compiere fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo"*.

FIMER dispone delle seguenti unità locali:

- Usmate Velate (MB), ingresso Vimercate, Via Kennedy n. 26;
- Terranuova Bracciolini (AR), Via San Giorgio n. 642.

Il gruppo FIMER si compone di FIMER S.p.A. e di 29 società partecipate, direttamente o indirettamente, al 100%; le partecipazioni in tali società, che garantiscono a FIMER la propria presenza in tutti i continenti, sono state acquisite dalla stessa nel contesto della vendita della divisione solare di ABB a FIMER.

Tanto premesso e venendo al merito del presente provvedimento, si rammenta, più in generale, che la procedura di A.S. è volta al mantenimento dell'attività dei complessi produttivi anche mediante la cessione a un diverso imprenditore; l'ammissione alla procedura avviene solo all'esito del periodo di osservazione che prende le mosse dalla sentenza dichiarativa di insolvenza ex art. 8 D.Lgs. citato e termina con i decreti di cui all'art. 30.

Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il riequilibrio economico è affidato al Tribunale, esaminati la relazione del commissario giudiziale e il parere del Ministero e si esaurisce nella valutazione se l'impiego di risorse per la continuazione dell'attività imprenditoriale si sostanzia in una concreta valorizzazione del patrimonio dell'impresa con la prospettiva di ottenerne il riassetto ovvero si traduca in un ulteriore spreco di risorse in danno dei creditori e degli altri soggetti coinvolti nella crisi.

Il Tribunale è infatti tenuto ad un giudizio meramente prognostico sulle capacità effettive dell'impresa di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 27 co. 2 e solo nel caso in cui ritenga realizzabile uno dei percorsi indicati nel programma di cessione dei complessi aziendali può ammettere l'azienda a una procedura di amministrazione straordinaria (Cfr. Cass. n. 3769/2009).

L'indagine deve vertere sulla genesi della crisi, sulla sua natura finanziaria o economica, sulla sua reversibilità e sulle concrete prospettive di risanamento.

Il programma di cessione dei complessi aziendali rappresenta una delle due opzioni affidate alla scelta del Tribunale per il raggiungimento dello scopo del riequilibrio economico dell'impresa (nella specie, trattasi di prospettato programma di cessione dei complessi aziendali di durata non superiore ad un anno ex art. 27 co. 2 lett a, salvo proroga).

La cessione deve eseguirsi nell'ottica della finalità conservativa della procedura e deve avvenire mediante la prosecuzione dell'impresa per il tempo necessario al perfezionamento della cessione dell'impresa entro il limite di un anno prorogabile nell'ipotesi di cui all'art. 54 co. 2.

L'opzione della cessione del complesso aziendale prevede una ripartizione finale tra i creditori dell'attivo risultante dalle operazioni di cessione.

La relazione resa dai Commissari in ragione della disciplina sin qui richiamata deve contenere, pertanto, due elementi fondamentali:

- uno diagnostico relativo alle cause del dissesto e della sua gravità;
- uno prognostico relativo alla capacità dell'impresa di realizzare il recupero dell'equilibrio economico attraverso una delle opzioni previste dall'art. 27 D.lgs. citato.

Operato tale sintetico inquadramento, si deve constatare che la relazione in esame appare esaustiva in ordine ai duplici temi di indagine testè richiamati.

Ed in particolare, giova evidenziare che:

1. nella propria relazione i Commissari Giudiziali hanno diffusamente illustrato le cause del dissesto.

I Commissari, all'esito delle proprie analisi, hanno infatti evidenziato nella citata relazione (Cfr. pagg. 34 e ss.) che *“Prima del 2019, ovvero anteriormente all'acquisizione della divisione degli inverter solari di ABB, la FIMER sviluppava un volume d'affari medio annuale di 30-40 milioni di euro; a seguito della detta acquisizione il fatturato aumentava a circa 400 milioni di euro.*

*Al repentino e straordinario aumento dei ricavi non conseguiva un pari adeguamento delle competenze gestionali che risultavano adeguate per una piccola media impresa con carattere essenzialmente “padronale”. Non è stata effettuata una preventiva analisi critica di come sarebbero mutati i processi gestionali a seguito dell'acquisizione della divisione solare di ABB, in particolare alle consociate estere che hanno sempre operato in modo indipendente ed autonomo, trasferendo le perdite sulla capogruppo FIMER, senza una visione di autosostentamento.*

*A tutto ciò si sono aggiunti ingenti costi, tra cui:*

*- sono state create quattro divisioni di business (Residenziale, C&I, Utility e EVI) con a capo di ciascuna divisione direttore (di fatto un amministratore delegato) a cui facevano riferimento altrettante funzioni sovrabbondanti (vedi service, product manager, etc.), mancando completamente un coordinamento utile per fare business sul conto economico;*

*- gli stipendi del personale “ex ABB” risultavano estremamente onerosi in termini di tariffe e di vincolo temporale; - il contratto per il magazzino esterno Bcube con minimi fatturabili mensili di circa € 70.000/mese;. A tutto ciò vanno aggiunti gli alti costi per consulenti esterni che nel 2022/2023 sono lievitati in modo esponenziale (...) Vanno registrate altresì alcune scelte gestionali errate, tra cui:*

*- la decisione di trasferire la produzione degli inverter centralizzati prodotti in India a Vimercate senza alcun beneficio economico, ma anzi con significativi aggravii di spesa. Attualmente detti prodotti sono realizzati in India, nonostante per tale (tentata) operazione, poi mai concretizzatasi, siano stati sostenuti ingentissimi costi; -la scelta di lanciare nuovi prodotti su tutte le piattaforme (residenziale, C&I, utility e EVI) con il risultato che non è stato realizzato alcun nuovo prodotto; - azzeramento delle previsioni di vendita con l'obiettivo di ridurre il magazzino in un momento di shortage a livello mondiale di componentistica elettronica (semiconduttori), mancando di svolgere, tanto più nel periodo post pandemico, una adeguata politica di gestione in ordine all'approvvigionamento di materie prime, in particolare semiconduttori; - problemi qualitativi dei prodotti e, conseguentemente, cause legali generate dai clienti per gli impianti realizzati con gli inverter prodotti a Vimercate (arbitrati in corso per circa 100 milioni USD); - mancata gestione dei rapporti con i fornitori, alcuni dei quali strategici, che oggi non intendono più lavorare con la società”.*

Nella predetta relazione (Cfr. pagg. 96 e ss.) è stata illustrata l'analisi economico-patrimoniale al 30.09.2023, muovendo i Commissari dalla circostanza che l'ultimo bilancio approvato di FIMER risulta essere quello chiuso al 31.12.2020 (approvato, invero, solo nel mese di aprile 2022) e che le situazioni economico patrimoniali successive a tale data risultano essere situazioni contabili “pro-forma” non definitive;

I Commissari hanno altresì riferito che *“è in fase di predisposizione la situazione economico-patrimoniale alla data dell'11.10.2023, richiesta tempestivamente dagli scriventi Commissari Giudiziali agli uffici amministrativi”* e che *“Ai fini della presente relazione, volendo fornire evidenza delle grandezze patrimoniali attive e passive, è stata assunta ai fini dell'analisi la rilevazione contabile consuntiva più*

prossima alla data di riferimento del concorso. L'analisi sulle consistenze dell'attivo è, tra l'altro, richiesta dal legislatore all'art 28 del D.Lgs. 270/99 atteso che all'Ufficio Commissariale è richiesto di allegare alla relazione lo stato analitico ed estimativo delle attività. Le consistenze patrimoniali attive e passive alla data del 30.09.2023 sono, pertanto, riepilogate nella seguente tabella che riporta i dati estratti dal software gestionale SAP ("Co.Ge. 30.09.2023") e riporta talune rettifiche extra-contabili ("adjustments") per allineare i saldi risultati dalla contabilità generale alle effettive consistenze attive e passive determinando la situazione al 30.09.2023 rettificata ("Adjusted 30.09.2023"); dati di interesse meglio esposti nella tabella di dettaglio contenuta a pag. 97 della relazione e da intendersi qui integralmente richiamata.

2. i Commissari hanno illustrato in maniera esaustiva, nella predetta relazione, che la soluzione alla quale accedere è la cessione del complesso aziendale.

I Commissari, con valutazione qui condivisa, in tema di "attitudine dell'impresa, o di parte di essa, a conservare vitalità economica"(Cfr. paragrafo n. 17 della relazione ex art. 28) hanno evidenziato che: "Le condizioni che appaiono imprescindibili per il raggiungimento del riequilibrio economico consistono non solo (i) nel completamento delle operazioni di efficientamento dei costi operativi già in corso di esecuzione, ma anche (ii) nella prosecuzione dei rapporti in essere con Generalfinance, soggetto che sta supportando finanziariamente la società con operazioni di factoring su crediti commerciali, (iii) nel recupero di un merito creditizio che consenta di reperire ulteriori risorse finanziarie da immettere nel ciclo produttivo e (iv) nel forte appeal industriale che la Società esprime e che ha consentito di raccogliere già oggi offerte di acquisto dell'azienda e, nondimeno, a registrare numerosi interessamenti da parte di terzi soggetti."

I Commissari hanno infatti dato atto che "Due importanti operatori economici – che hanno entrambi richiesto riservatezza, salvo rispetto agli organi della procedura, autorizzando gli scriventi a divulgare i propri nominativi ed il contenuto delle offerte esclusivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed al Tribunale di Milano – hanno formulato un'offerta scritta", così concludendo: "Gli scriventi Commissari giudiziali riconoscono le enormi potenzialità di FIMER che, tanto più nell'attuale contesto economico, può concretamente ri-posizionarsi in un settore di mercato che è in costante crescita, circostanza che sulla base di un giudizio prognostico convince circa le possibilità di recupero. Su come attuare concretamente tale recupero l'Ufficio commissariale si è interrogato lungamente giungendo, quanto meno allo stato, alle seguenti conclusioni.

Sono state valutate, valorizzandole in concreto, entrambe le prospettive offerte dall'art. 27 del D.Lgs. 270/1999 per cui appare più concretamente attuabile la cessione del complesso aziendale in funzione della conservazione del patrimonio e, non ultimo, di tutela dei dipendenti.

L'alternativa della ristrutturazione economico-finanziaria appare eccessivamente sfidante non tanto sotto un profilo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, quanto poco coordinata con i tempi previsti dal programma di ristrutturazione che impone normativamente il raggiungimento di tale obiettivo in un termine "non superiore a due anni". Sebbene già solo nei primi 30 giorni di gestione commissariale, applicando un approccio fortemente incentivante e di rassicurazione nei confronti di clienti e fornitori, siano stati raggiunti obiettivi di performance aziendale positivi, l'ampiezza del passivo (tenuto anche conto del fondo rischi in cui rientrano contenziosi di elevatissimo valore e modeste chance di esito positivo) non è seriamente recuperabile nei termini di cui sopra.

La cessione del complesso aziendale, invece, emerge come uno strumento di rilievo per consentire la ristrutturazione di FIMER.

Il processo di cessione del complesso aziendale, disciplinato dall'art. 27 succitato, apre prospettive concrete per il recupero finanziario e la continuità operativa. Innanzitutto, tale operazione consente di trasferire l'intero patrimonio aziendale, compresi i beni, i contratti e le risorse umane, a un acquirente in grado di garantire una gestione efficiente e sostenibile e che ha l'opportunità di rilanciare l'attività, beneficiando di un patrimonio consolidato e di sinergie che possono migliorare l'efficienza operativa.

Alla luce di tutto quanto sopra descritto, delle valutazioni svolte e delle analisi ad oggi eseguite, gli scriventi Commissari giudiziali ritengono che il risanamento di FIMER S.p.A., tenuto conto degli interessi dei creditori, possa ottenersi, in via preferenziale, con la cessione dell'intero compendio aziendale all'esito, previa ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di una procedura competitiva che coinvolga quanti più possibili interessati.

In conclusione, la cessione del complesso aziendale, prevista dall'articolo 27, rappresenta una via concreta per il recupero dell'equilibrio economico di FIMER.

L'Ufficio Commissariale, alla luce delle considerazioni che precedono, esprime la propria opinione favorevole circa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della FIMER S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, ritenendo allo stato che l'opzione concretamente perseguibile sia la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio di impresa di durata non superiore ad un anno secondo l'obiettivo previsto dall'articolo 27, lettera a), del D. Lgs. n. 270/1999".

La cessione dell'azienda -pur con la sommarietà della presente fase e ferme le considerazioni espresse dai Commissari circa la necessità di aggiornare la situazione economico patrimoniale della società - appare l'unica soluzione praticabile anche sulla scorta dell'analisi operata dai Commissari ed esposta nella relazione, riferendo che le proiezioni finanziarie dei prossimi 12 mesi sulla base delle *assumptions* innanzi indicate denotano la sostenibilità della continuità aziendale con possibilità di tollerare margini di *sensitivity* laddove si dovessero rilevare risultati a consuntivo inferiori a quelli allo stato previsti; ferma, come noto, la previsione di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 270/1999 che il programma di risanamento "definitivo" verrà in realtà redatto solo successivamente dai Commissari straordinari, presentando un programma finale predisposto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati dall'art. 27 co. 2 D.lgs. citato.

In definitiva, nonostante le criticità endogene ed esogene che l'impresa deve affrontare, l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria della società insolvente rappresenta un'opportunità per tentare una migliore liquidazione degli *assets* e il mantenimento dei livelli occupazionali.

In ragione dello scenario rappresentato dai Commissari deve, invece, escludersi la fattibilità di un piano di ristrutturazione poiché, nelle attuali condizioni, non è possibile prefigurarsi il superamento di quei fattori che sono alla base della crisi in cui la società è venuta a trovarsi, dovendosi optare per la cessione dei complessi aziendali.

Si dà atto, altresì, che è pervenuto ex art. 29 Dlgs. citato il parere favorevole del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si è così espresso: “- preso atto della qualità del patrimonio aziendale; - tenuto conto delle motivate argomentazioni esposte dai Commissari Giudiziali, che risultano in linea con il generale impianto del decreto legislativo 270/1999, il quale configura la procedura di amministrazione straordinaria quale strumento finalizzato alla conservazione del patrimonio industriale e, conseguentemente, al mantenimento dei livelli occupazionali; - considerate le origini dell'insolvenza dell'impresa, il ritardo nell'individuare risposte e soluzioni utili a contrastare in maniera risolutiva l'insorgenza della crisi (incluse le soluzioni concordatarie avviate e non andata a buon fine); - ritenuto ragionevole che, attraverso l'approvazione e l'esecuzione di un programma di cessione, un terzo imprenditore possa subentrare nell'impresa e formulare un piano operativo finalizzato al raggiungimento del pareggio di bilancio, riconoscendo all'impresa una potenziale capacità di recupero dell'equilibrio economico; - tenuto, altresì, conto che la sostenibilità finanziaria, nel breve periodo, coerentemente a quanto rappresentato nella Relazione, sarebbe garantita dal supporto finanziario da parte di General Finance nell'ambito del rapporto di factoring in essere nonché dalla disponibilità manifestata da ABB Asea Brown Boveri Ltd di anticipare parzialmente gli importi contrattualmente previsti per la copertura delle cosiddette “Legacy Warranties”, consentendo alla società di disporre della provvista necessaria per gli interventi sui prodotti oggetto di garanzia; - viste le manifestazioni di interesse pervenute nei confronti della Società; - tenuto conto che, in caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, spetterà al Commissario straordinario, in sede di predisposizione del programma, individuare l'indirizzo, tra quelli di cui all'art. 27 del D.lgs. 270/1999, che risulti maggiormente idoneo al perseguimento degli obiettivi propri dell'amministrazione straordinaria; esprime parere favorevole all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della FIMER S.p.A.”

Da ultimo, si osserva che non costano osservazioni da parte dei creditori, con la precisazione che la previsione di cui all'art. 29 co. 2 D.Lgs. 270/1999, al pari di quella stabilita all'art. 31, relativamente all'incombente della “affissione” non è più operativa, in quanto non è più prevista come formalità pubblicitaria a seguito della riforma dell'art. 17 LF come modificato dal Dlgs 5/2006 e dal Dlgs 169/2007 richiamato dall'art. 8 co. 3 a sua volta richiamato dall'art. 30 co. 2, come del resto non è previsto nemmeno dal CCII.

Ferma in ogni caso la comunicazione già effettuata dai Commissari ex art. 22 co. 2 ai creditori (Cfr. nota informativa dei Commissari depositata telematicamente in data 16.11.2023).

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte dai Commissari e sostenute dal parere favorevole espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deve ritenersi quindi che FIMER S.p.A. abbia i requisiti di cui all'art. 27 D.lgs. 270/1999.

Devono, pertanto, emanarsi i provvedimenti ex art. 32 D.lgs. 270/1999 finalizzati alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa sotto la gestione e supervisione dei Commissari Giudiziali e sino alla nomina dei Commissari straordinari da parte del competente Ministero ex art. 38 D.lgs. citato.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 30 e 32 d.lgs. 270/1999;

#### **DICHIARA**

l'apertura della procedura di Amministrazione straordinaria in capo a **FIMER S.P.A.** (Codice Fiscale 09286180154 –Partita I.V.A. 01574720510), con sede legale in Milano, via Tortona n. 25;

#### **AVVISA**

che le operazioni di accertamento del passivo proseguono in base alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

#### **MANDA**

visto l'art. 30 co. 2 Dlgs. 270/1999,

la Cancelleria per la trasmissione immediata del presente decreto a FIMER S.P.A., ai Commissari Giudiziali, al competente Registro delle Imprese e al Ministero per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro cinque giorni dalla comunicazione, nonché alla Regione e al Comune di Milano, in ragione dell'ubicazione della sede principale;

#### **DISPONE**

che prosegua l'attività d'impresa sotto la gestione dei Commissari Giudiziali, fino a quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non provvederà a norma dell'art. 38 d.lgs. 270/1999;

che il presente provvedimento sia pubblicato a norma dell'art. 94 d.lgs. 270/1999 sul sito del Tribunale di Milano, nonché nel Registro delle Imprese.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 30.11.2023.

Il Giudice Delegato  
dott. Luca Gianì

Il Presidente  
dott.ssa Luisa Vasile